

**CONFRONTO TRA
LE DIVERSE
FORME DI
S.R.L.**

**INTERVENTO DI
MICHELE SPALLINO**

1942

2004

2012

	S.r.l. ordinaria	S.r.l. semplificata	S.r.l. a capitale ridotto
Norma di riferimento	Art. 2462 e segg. c.c.	Art. 2463-bis c.c.	Art. 44, D.L. n. 83/2012
Soggetti ammessi alla costituzione	Persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche	Solo persone fisiche con meno di 35 anni di età	Solo persone fisiche indipendentemente dall'età
Forma dell'atto costitutivo	Atto pubblico <i>tradizionale</i>	Atto pubblico <i>standard</i> senza possibilità di modifiche sostanziali	Atto pubblico <i>tradizionale</i>
Specifiche nella denominazione sociale	Nessuna	Aggiunta di <i>semplificata</i>	Aggiunta di <i>a capitale ridotto</i>
Amministrazione	A persone fisiche o giuridiche, anche non socie	A persone fisiche socie	A persone fisiche anche non socie
Capitale sociale	Minimo euro 10.000	Da euro 1 a euro 9.999,99	Da euro 1 a euro 9.999,99
Tipologia di conferimento di capitale	Denaro, beni, opere e servizi	Solo denaro	Solo denaro
Versamento del capitale iniziale	25% del conferimento in denaro presso istituto di credito	100% agli amministratori	100% agli amministratori
Cessione quote	Libera, salvo limitazioni statutarie	Vietata verso persone fisiche oltre i 35 anni di età	Solo verso persone fisiche (*)
Superamento dei 35 anni di età	Nessun effetto	Nessuna conseguenza	Nessun effetto

(*) Indipendentemente da requisiti di età.

Articolo 2481 c.c.

Aumento di capitale

L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che **deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio**, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti

Articolo 2482 Bis c.c.

Riduzione del capitale per perdite

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, **gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci** per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

(segue)

(art. 2482 bis c.c.)

.... Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. (3)

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446

Articolo 2482 Ter c.c.

Riduzione del capitale al disotto del minimo legale

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463*, **gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea** per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

GRAZIE

Dott. Michele Spallino